

REGOLAMENTO (CEE) N. 726/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 667/89 ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regio-

lamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 15 al 21 marzo 1989 per la lira sterlina inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per il Regno Unito nel settore della carne bovina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati nei settori considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

00 01 5011

00 01 5011

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 20. 3. 1989, pag. 1.